

**I. DIVIETO USO DELLA FORZA E MINACCIA DELL'USO DELLA FORZA +
OBBLIGO DI SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI**

Articolo 2 Carta delle Nazioni Unite:


“3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.”

II. ECCEZIONI AL DIVIETO DI USO DELLA FORZA:

1) Azioni armate decise o autorizzate dal Consiglio di sicurezza (Capitolo VII Carta)

**SISTEMA CENTRALIZZATO DI GESTIONE DELLE AZIONI COERCITIVE
IN CAPO AL CONSIGLIO DI SICUREZZA**



2) Legittima difesa (Art. 51 Carta delle Nazioni Unite): *“Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di legittima difesa sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali.”*